

## Tabella di riepilogo

degli interventi soggetti a **Comunicazione di Inizio Lavori (CIL non asseverata e CILA asseverata)** per attività edilizia libera, a **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** e ad **Autorizzazione Unica (AU)**, con indicati i suddetti titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione dei lavori relativi alle diverse tipologie e potenze di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (**NOTA BENE: la presente tabella non tiene conto di eventuali norme regionali attuative, essendo esplicativa delle sole norme nazionali vigenti, per le ragioni in precedenza citate**):

Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare	Potenza impianto	Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p style="text-align: center;"><i>Riferimenti normativi</i> -----  <i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto</i></p>
Energia solare fotovoltaica (produzione di energia elettrica solare)	1.	<p>Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punti 11.9 lett. a) [a questi impianti non si applica quanto prescritto dal punto 11.9, lett. b)], 11.10, 12.1 lett. a), 12.9 e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti solari fotovoltaici <u>aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti</u> con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;</li> <li>- superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;</li> <li>- gli interventi <u>non devono ricadere</u> nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche tecniche, per quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono considerati interventi di <u>manutenzione ordinaria</u> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è <u>però prescritta</u> la specifica preventiva Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL) in attuazione del combinato disposto dello stesso art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e del punto 11.10 del D.M. 10.09.2010, alla quale non occorre allegare la documentazione prevista dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dal punto 11.9, lett. b) del D.M. 10.09.2010, ma qualora occorra, si devono allegare <u>le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore</u> in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.1 del D.M. 10.09.2010. <sup>(1)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	<p>Comunicazione Inizio Lavori non asseverata</p> <p style="text-align: center;"><b>(CIL) <sup>(1)</sup></b></p>
	2.	<p>Art. 6, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 - Punti 11.8, 11.9 lett. a) [a questi impianti non si applica quanto prescritto dal punto 11.9, lett. b)], 11.10, 12.1 lett. b), 12.9 e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n.28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari fotovoltaici realizzati su <u>edifici esistenti o su loro pertinenze</u>, aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (si veda la Delib. Aut. Energia e Gas 03.06.2008, n. 74), ubicati al di fuori dei centri storici (e, quindi, al di fuori della cd. "Zona A" di cui al D.M. LL.PP. 02.04.1968, n. 1444 così individuata negli strumenti urbanistici vigenti e adottati);</li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche tecniche, per quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, possono essere eseguiti sulla base di una preventiva Comunicazione di Inizio Lavori <u>non asseverata</u> (CIL), alla quale non occorre allegare la documentazione prevista dallo stesso comma 4 e dal punto 11.9, lett. b) del D.M. 10.09.2010, ma qualora occorra, si devono allegare <u>le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore</u> in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.1 del D.M. 10.09.2010. <sup>(2)</sup></li> </ul>	0+200 kW	<p>Comunicazione Inizio Lavori non asseverata</p> <p style="text-align: center;"><b>(CIL) <sup>(2)</sup></b></p>
	3.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 ed Art. 123, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punti 11.7, 11.9, 12.1 e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari fotovoltaici realizzati <u>in edifici ed impianti industriali esistenti</u> (non soggetti ad autorizzazione specifica), aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (si veda la Delib. Aut. Energia e Gas 03.06.2008, n. 74) e che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;</li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dall'art.123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di <u>manutenzione straordinaria</u> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è <u>prescritta</u> la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dei punti 11.9 e 12.1 del D.M. 10.09.2010. <sup>(3)</sup></li> </ul>	0+200 kW	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p style="text-align: center;"><b>(CILA) <sup>(3)</sup></b></p>

Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare		Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p><i>Riferimenti normativi</i> -----</p> <p><i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>	Potenza impianto	Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto
	4.	<p>Punto 12.2 lett. a) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari fotovoltaici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 1., 2. e 3., i cui moduli siano collocati sugli edifici e la superficie complessiva dei moduli stessi non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale detti moduli sono stati collocati;</li> <li>- <u>gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal punto 12.2, lett. a), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</u> <sup>(4)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	Procedura Abilitativa Semplificata <b>(PAS)</b> <sup>(4)</sup>
	5.	<p>Punto 11.5 D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Interventi di rifacimento</u> di impianti solari fotovoltaici <u>esistenti</u>, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse;</li> <li>- <u>il rifacimento degli impianti esistenti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal punto 11.5 del D.M. 10.09.2010, può essere realizzato previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</u> <sup>(4)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	Procedura Abilitativa Semplificata <b>(PAS)</b> <sup>(4)</sup>
	6.	<p>Punto 12.2 lett. b) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari fotovoltaici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 1., 2. e 4., aventi capacità di generazione <u>inferiore</u> alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- <u>gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal punto 12.2, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</u> <sup>(4)</sup></li> </ul>	0+20 kW	Procedura Abilitativa Semplificata <b>(PAS)</b> <sup>(4)</sup>
	7.	<p>Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Punto 10.1 D.M. 10.09.2010 - Art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e Art. 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari fotovoltaici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., aventi capacità di generazione <u>pari o superiore</u> alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- <u>gli impianti con soglia di potenza pari o superiore a quella indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e dell'art. 5, del D.Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati previa rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) da parte dell'organo competente.</u> <sup>(5)</sup></li> </ul>	≥ 20 kW	Autorizzazione Unica <b>(AU)</b> <sup>(5)</sup>
Energia solare termica (produzione di energia termica solare)	8.	<p>Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punti 11.9 lett. a) [a questi impianti non si applica quanto prescritto dal punto 11.9, lettera b)] e 11.10 D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11 e Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti solari termici (incluso il serbatoio di accumulo esterno) <u>aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti</u> con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;</li> <li>- superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;</li> <li>- gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</li> <li>- <u>gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche tecniche, per quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è però prescritta la specifica preventiva Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL) in attuazione del combinato disposto dello stesso art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e del punto 11.10 del D.M. 10.09.2010.</u> <sup>(6)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	Comunicazione Inizio Lavori non asseverata <b>(CIL)</b> <sup>(6)</sup>

Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare	Potenza impianto	Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p><i>Riferimenti normativi</i> -----  <i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>		<p><i>Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto</i></p>
	9.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 ed Art. 123, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 - Punto 11.9, D.M. 10.09.2010 - Artt. 6, comma 11 e 7, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari termici (incluso il serbatoio di accumulo esterno) realizzati <u>su edifici esistenti o su loro pertinenze</u>, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici, ubicati al di fuori dei centri storici (e, quindi, al di fuori della cd. "Zona A" di cui al D.M. LL.PP. 02.04.1968, n. 1444 così individuata negli strumenti urbanistici vigenti e adottati);</li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è <u>prescritta</u> la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, e dell'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9 del D.M. 10.09.2010. <sup>(7)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p><b>(CILA)</b> <sup>(7)</sup></p>
	10.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 ed Art. 123, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punto 11.9, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari termici (incluso il serbatoio di accumulo esterno) realizzati in edifici ed impianti industriali esistenti (non soggetti ad autorizzazione specifica) e che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;</li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dall'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è <u>prescritta</u> la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9 del D.M. 10.09.2010. <sup>(8)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p><b>(CILA)</b> <sup>(8)</sup></p>
	11.	<p>Art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e Art. 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti solari termici (incluso il serbatoio di accumulo esterno) <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 8., 9. e 10.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011, dovevano essere stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e dovevano altresì essere individuati i casi in cui avrebbe potuto trovare applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) prevista dall'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 28/2011. <sup>(9)</sup></p>	Qualsiasi	<p>Autorizzazione Unica</p> <p><b>(AU)</b> <sup>(9)</sup></p>
Energia termica prodotta da fonte diversa da quella solare (produzione di energia termica)	12.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, ed Art. 123, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 - Punto 11.9, D.M. 10.09.2010 - Art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile diversa dalla solare, realizzati <u>negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi</u> e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici;</li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è <u>prescritta</u> la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, e dell'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9 del D.M. 10.09.2010. <sup>(10)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p><b>(CILA)</b> <sup>(10)</sup></p>

Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare	Potenza impianto	Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p><i>Riferimenti normativi</i> -----</p> <p><i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>		<p><i>Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto</i></p>
Energia elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (produzione di energia elettrica)	13.	<p>Art. 27, comma 20, Legge n. 99/2009 - Punti 11.9, 11.10 e 12.3, lett. a) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 3, comma 1, lett. b) e Art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• operanti in <u>assetto cogenerativo</u>;</li> <li>• aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (unità di <u>micro cogenerazione</u> così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 08.02.2007, n. 20);</li> </ul> </li> <li>- <b>gli impianti, qualora rispettino le suddette caratteristiche, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) secondo il combinato disposto dell'art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009, dell'art. 3, comma 1, lett. b) e dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (inserimento di impianti tecnologici quali interventi di manutenzione straordinaria, per i quali si applica la CILA ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6) e dei punti 11.9 e 11.10, del D.M. 10.09.2010.</b></li> </ul>	0÷50 kW	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p><b>(CILA)</b></p>
	14.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a), ed Art. 123, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 380/2001 - Punti 11.9, 11.10 e 12.3, lett. b) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, <u>non ricadenti</u> fra quelli di cui al precedente punto 13., aventi tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• che siano realizzati <u>in edifici esistenti</u>, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</li> <li>• che abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;</li> </ul> </li> <li>- <b>gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dal punto 12.3, lett. b), del D.M. 10.09.2010, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di <u>manutenzione straordinaria</u> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali <u>è prescritta</u> la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9 dello stesso D.M. 10.09.2010 (essendo quest'ultimo richiamato nel punto 12.3 del medesimo D.M. 10.09.2010).<sup>(11)</sup></b></li> </ul>	0÷200 kW	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p><b>(CILA)<sup>(11)</sup></b></p>
	15.	<p>Art. 27, comma 20, Legge n. 99/2009 - Punto 12.4, lett. a) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, <u>non ricadenti</u> fra quelli di cui ai precedenti punti 13. e 14., aventi tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• operanti in <u>assetto cogenerativo</u>;</li> <li>• che abbiano una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (unità di <u>piccola cogenerazione</u> così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 08.02.2007, n. 20) ovvero a 3.000 kWt;</li> </ul> </li> <li>- <b>gli impianti, qualora rispettino le suddette caratteristiche, per quanto disposto dal punto 12.4, lett. a), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), anche secondo quanto disposto dell'art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009.<sup>(4)</sup></b></li> </ul>	50÷1000 kWe (ovvero inferiore a 3.000 kWt)	<p>Procedura Abilitativa Semplificata</p> <p><b>(PAS)<sup>(4)</sup></b></p>
	16.	<p>Punto 12.4, lett. b) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, <u>non ricadenti</u> fra quelli di cui ai precedenti punti 13., 14. e 15., aventi capacità di generazione <u>inferiore</u> alle soglie di potenza indicate nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata).</li> <li>- <b>gli impianti, qualora rispettino le suddette caratteristiche, per quanto disposto dal punto 12.4, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).<sup>(4)</sup></b></li> </ul>	<p>0÷200 kW (biomasse)</p> <p>0÷250 kW (gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)</p>	<p>Procedura Abilitativa Semplificata</p> <p><b>(PAS)<sup>(4)</sup></b></p>

Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare		Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p><i>Riferimenti normativi</i> -----  <i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>	Potenza impianto	Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto
	17.	<p>Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Punto 10.1 D.M. 10.09.2010 - Art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e Art. 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, <u>non ricadenti</u> fra quelli di cui ai precedenti punti 13., 14., 15. e 16, aventi capacità di generazione <u>pari o superiore</u> alle soglie di potenza indicate nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- <u>gli impianti con soglie di potenza pari o superiore a quelle indicate nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e dell'art. 5, del D.Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati previa rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) da parte dell'organo competente.</u><sup>(5)</sup></li> </ul>	<p>≥ 200 kW (biomasse)</p> <p>≥ 250 kW (gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)</p>	<p>Autorizzazione Unica</p> <p><b>(AU)</b><sup>(5)</sup></p>
Energia eolica (produzione di energia elettrica dal vento)	18.	<p>Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punti 11.9 lett. a) [a questi impianti non si applica quanto prescritto dal punto 11.9, lettera b)], 11.10, 12.5 lett. a), 12.9 e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- singoli generatori eolici installati <u>sui tetti degli edifici esistenti</u>, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro;</li> <li>- gli interventi <u>non devono ricadere</u> nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</li> <li>- <u>gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche tecniche, per quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è però prescritta la specifica preventiva Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL) in attuazione del combinato disposto dello stesso art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e del punto 11.10 del D.M. 10.09.2010.</u><sup>(12)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	<p>Comunicazione Inizio Lavori non asseverata</p> <p><b>(CIL)</b><sup>(12)</sup></p>
	19.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 ed Art. 123, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punti 11.7, 11.9, 12.5 e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti eolici realizzati <u>in edifici ed impianti industriali esistenti</u> (non soggetti ad autorizzazione specifica), aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (si veda la Delib. Aut. Energia e Gas 03.06.2008, n. 74) e che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;</li> <li>- <u>gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dall'art.123, comma1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dei punti 11.9 e 12.5 del D.M. 10.09.2010.</u><sup>(13)</sup></li> </ul>	0÷60 kW	<p>Comunicazione Inizio Lavori Asseverata</p> <p><b>(CILA)</b><sup>(13)</sup></p>
	20.	<p>Punto 11.5 D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di <u>rifacimento di impianti eolici esistenti</u>, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse;</li> <li>- <u>il rifacimento degli impianti esistenti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal punto 11.5 del D.M. 10.09.2010, può essere realizzato previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</u><sup>(4)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	<p>Procedura Abilitativa Semplificata</p> <p><b>(PAS)</b><sup>(4)</sup></p>



Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare		Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p><i>Riferimenti normativi</i> -----</p> <p><i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>	Potenza impianto	Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto
	21.	<p>Punto 12.6 lett. a) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti eolici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 18., 19. e 20., aventi capacità di generazione <u>inferiore</u> alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- <u>gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal punto 12.6, lett. a), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</u><sup>(4)</sup></li> </ul>	0÷60 kW	Procedura Abilitativa Semplificata <b>(PAS)</b> <sup>(4)</sup>
	22.	<p>Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Punto 10.1 D.M. 10.09.2010 - Art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e Art. 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti eolici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 18., 19., 20. e 21., aventi capacità di generazione <u>pari o superiore</u> alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- <u>gli impianti con soglia di potenza pari o superiore a quella indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e dell'art. 5, del D.Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati previa rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) da parte dell'organo competente.</u><sup>(5)</sup></li> </ul>	≥ 60 kW	Autorizzazione Unica <b>(AU)</b> <sup>(5)</sup>
Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento	23.	<p>Art. 3, comma 1, lett. b), Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, d.P.R. n. 380/2001 - Punti 11.9, 11.10 e 12.5, lett. b), D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;</li> <li>• siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;</li> <li>• sia previsto che la rilevazione <u>abbia una durata pari o inferiore a 36 mesi</u>;</li> <li>• entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare deve rimuovere le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi;</li> </ul> </li> <li>- <u>l'inserimento delle torri anemometriche realizzate nel rispetto delle suddette caratteristiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, potendo considerarle quali "impianti tecnologici", può essere classificato come un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, a condizione che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e gli interventi non comportino modifiche delle destinazioni di uso, per il quale è prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, del d.P.R. n.380/2001 e del punto 11.9 del D.M. 10.09.2010.</u></li> </ul>	Qualsiasi	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata <b>(CILA)</b>
	24.	<p>Art. 3, comma 1, lett. b), Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, d.P.R. n. 380/2001 - Punti 11.9, 11.10 e 12.5, lett. b) e 12.6, lett. b), D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;</li> <li>• siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;</li> <li>• sia previsto che la rilevazione <u>abbia una durata superiore a 36 mesi</u>;</li> <li>• entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare deve rimuovere le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi;</li> </ul> </li> <li>- <u>l'inserimento delle torri anemometriche realizzate nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dal punto 12.6, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</u><sup>(4)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	Procedura Abilitativa Semplificata <b>(PAS)</b> <sup>(4)</sup>

Fonte di energia rinnovabile	N.	Condizioni da rispettare		Regime urbanistico ed edilizio dell'intervento
		<p><i>Riferimenti normativi</i></p> <p>-----</p> <p><i>Modalità di installazione ed ulteriori condizioni per la realizzazione dell'impianto che devono essere rispettate in modo congiunto</i></p>	Potenza impianto	Titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione dell'impianto
Energia idroelettrica e geotermoelettrica (produzione di energia elettrica dall'acqua e dalla geotermia)	25.	<p>Art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 ed Art. 123, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 - Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 - Punti 11.10, 12.7 lett. a), 12.9 e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano realizzati in edifici ed impianti industriali esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</li> <li>• che abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;</li> </ul> </li> <li>- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto disposto dall'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dei punti 11.9 e 12.7 del D.M. 10.09.2010. <sup>(14)</sup></li> </ul>	0+200 kW	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata <b>(CILA)</b> <sup>(14)</sup>
	26.	<p>Punto 12.8 lett. b) e Tabella 1, D.M. 10.09.2010 - Art. 6 (escluso comma 11), D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti idroelettrici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati al precedente punto 25., aventi capacità di generazione inferiore alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal punto 12.8, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). <sup>(4)</sup></li> </ul>	0+100 kW	Procedura Abilitativa Semplificata <b>(PAS)</b> <sup>(4)</sup>
	27.	<p>Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Punto 10.1 D.M. 10.09.2010 - Art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e Art. 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti idroelettrici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati ai precedenti punti 25. e 26., aventi capacità di generazione pari o superiore alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (la tabella A è sopra riportata);</li> <li>- gli impianti con soglia di potenza pari o superiore a quella indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e dell'art. 5, del D.Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati previa rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) da parte dell'organo competente. <sup>(5)</sup></li> </ul>	≥ 100 kW	Autorizzazione Unica <b>(AU)</b> <sup>(5)</sup>
	28.	<p>Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Punto 10.1 D.M. 10.09.2010 - Art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e Art. 5, D.Lgs. n. 28/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti geotermoelettrici <u>non ricadenti</u> fra quelli indicati al precedente punto 25.;</li> <li>- gli impianti geotermoelettrici non ricadenti fra quelli indicati al precedente punto 25., secondo il combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e dell'art. 5, del D.Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati previa rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) da parte dell'organo competente. <sup>(5)</sup></li> </ul>	Qualsiasi	Autorizzazione Unica <b>(AU)</b> <sup>(5)</sup>

**Note esplicative alla precedente Tabella riepilogativa dei titoli edilizi necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili:**

**N.B.:** si precisa che tutti i riferimenti che la normativa nazionale richiamata in tabella fa alla **Denuncia di Inizio Attività (DIA)** - (in particolare, la procedura di DIA viene citata nell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e nei punti 11. e 12. del D.M. 10 settembre 2010), si devono ora intendere riferite alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) introdotta, a far data dal 29 marzo 2011, dagli artt. 4, comma 2, lettera b) e 6, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la quale ha sostituito, a tutti gli effetti di legge, la stessa procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) a suo tempo prevista, in particolare, ai paragrafi 11. e 12. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10.09.2010 (a loro volta approvate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003) la quale, a sua volta, è andata a sostituire la precedente procedura della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** avendo quest'ultima sostituito la precedente procedura di DIA, in attuazione di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- (1) L'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di **MANUTENZIONE ORDINARIA** e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune".

Il punto 12.1, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010 dispone che gli interventi relativi agli **impianti solari fotovoltaici** realizzati in aderenza o integrati nei **tetti di edifici esistenti** con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e con superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, qualora non ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono classificati quali interventi di **MANUTENZIONE ORDINARIA** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che la suddetta preventiva Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL) per gli **impianti solari fotovoltaici** aventi le caratteristiche indicate al punto 12.1, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010 non è ammessa per gli **immobili tutelati** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. modif., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; inoltre, qualora l'immobile non si trovi soggetto a tale vincolo di tutela, alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** qui indicata, non trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, ma di sola **manutenzione ordinaria**, non occorre allegare la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, non occorre allegare: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire).

Si ritiene invece che, anche in questo caso, si deve allegare alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)**, ovviamente solo qualora occorrono, le **autorizzazioni** eventualmente obbligatorie ai sensi delle **normative di settore** in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.1 del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. (trattandosi di "impianto solare fotovoltaico" rientrante nella previsione normativa dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).

- (2) Il punto 12.1, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 dispone che gli interventi relativi agli impianti solari fotovoltaici realizzati su **edifici esistenti o su loro pertinenze**, aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ed ubicati al di fuori dei centri storici (e, quindi, al di fuori della cd. "Zona A" di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 così individuata negli strumenti urbanistici vigenti e adottati), sono realizzati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia".

Tutto ciò significa che la suddetta comunicazione di inizio lavori preventiva non è ammessa per gli **immobili ubicati all'interno dei centri storici** (e, quindi, all'interno della cd. "Zona A" di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 così individuata negli strumenti urbanistici vigenti e adottati); inoltre, qualora l'immobile non si trovi all'interno del centro storico, alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** qui indicata non occorre allegare la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" [per l'esplicita esclusione indicata dalla prima parte dello stesso comma 4) e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che limita l'obbligo di allegazione di detta documentazione ai soli interventi di **manutenzione straordinaria** di cui agli artt. 3, comma 1, lett. b) e 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001] e, quindi, non occorre allegare: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire).

Si ritiene invece che, anche in questo caso, si deve allegare alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)**, ovviamente solo qualora occorrono, le **autorizzazioni** eventualmente obbligatorie ai sensi delle **normative di settore** in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.1 del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. (trattandosi di "impianto solare fotovoltaico" rientrante nella previsione normativa dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).

- (3) L'art. 11, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali ..... omissis .....".

Il punto 11.7 del D.M. 10 settembre 2010 precisa che "La locuzione «utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali» di cui all'articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il **regime di scambio sul posto**."

L'art. 123, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia", dispone che "1. ...omissis..... Gli interventi di **utilizzo delle fonti di energia** di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (**N.d.R.:** detto art. 1 include anche le fonti rinnovabili di energia), in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). ..... omissis .....".



Tutto ciò significa, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], che alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) occorre allegare** la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b) e 12.1, del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, **occorre allegare**: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, **si deve allegare** alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, **ovviamente solo qualora occorrono, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore** in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.1 del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. (trattandosi di "impianto solare fotovoltaico" realizzato in regime di "manutenzione straordinaria" e, quindi, rientrante nella previsione normativa dell'art. 6, comma 2, lett. a) e d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).

- (4) L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 dispone che "1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (N.d.R.: trattasi delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10 settembre 2010) si applica la **procedura abilitativa semplificata** di cui ai commi seguenti".

La **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** è regolamentata dallo stesso art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, a cui si rimanda.

- (5) L'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il punto 10 del D.M. 10.09.2010, l'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e l'art. 5, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dispongono in materia di **Autorizzazione Unica (AU)**, da doversi rilasciare dall'organo competente della Pubblica Amministrazione, secondo la vigente legislazione regionale approvata, a cui si rimanda. Si precisa che il rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) non è di competenza del Comune, ma della Regione o della Provincia delegata, secondo la vigente normativa regionale.
- (6) L'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di **MANUTENZIONE ORDINARIA** e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente **una comunicazione preventiva al Comune**".

L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 dispone che: "1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati, ai sensi (N.d.R.: e per gli effetti...) dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (N.d.R.: sopra citato), previa **comunicazione**, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: .... omissis ...." e, inoltre, dispone che gli interventi relativi agli impianti solari termici realizzati in aderenza o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e con superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, qualora non ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono classificati quali interventi di **MANUTENZIONE ORDINARIA** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 (sopra riportato) e del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che la suddetta preventiva Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) **non è ammessa** per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. modif., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", inoltre, qualora l'immobile non si trovi soggetto a tale vincolo di tutela, alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** qui indicata, **non trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, ma di sola manutenzione ordinaria, non occorre allegare** la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, **non occorre allegare**: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire).

Si ritiene invece che, anche in questo caso, si deve allegare alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)**, **ovviamente solo qualora occorrono, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore** in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.1 del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. (trattandosi di "impianto solare termico" rientrante, secondo il ns. parere, nella previsione normativa dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).

- (7) L'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 dispone che: "2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [si veda la precedente nota (3) nella quale si riporta il testo dell'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001], gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa **comunicazione** secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: .... omissis ...." il quale, inoltre, dispone che gli interventi relativi agli impianti solari termici realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici, qualora siano ubicati al di fuori dei centri storici (e, quindi, al di fuori della cd. "Zona A" di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 così individuata negli strumenti urbanistici vigenti e adottati) sono classificati quali interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. a) e dell'art. 123, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e che gli stessi possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9, lettere a) e b), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) occorre allegare** la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, **occorre allegare**: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, **si deve allegare** alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, **ovviamente solo qualora occorrono, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle**

**normative di settore** in ragione del combinato disposto del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. a) e d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. (trattandosi di "impianto solare termico" realizzato in regime di "manutenzione straordinaria" e, quindi, rientrante, secondo il ns. parere, nella previsione normativa dell'art. 6, comma 2, lett. a) e d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).

- (8) L' art. 11, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone che *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali"..... omissis .....*

L'art. 123, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante *"Testo unico dell'edilizia"*, dispone che *"1. ....omissis..... Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (N.d.R.: detto art. 1 include anche le fonti rinnovabili di energia), in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). .... omissis ....."*.

Tutto ciò significa, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art.3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], che alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) occorre allegare** la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante *"Testo unico dell'edilizia"* e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* e, quindi, **occorre allegare**: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, **si deve allegare** alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, ovviamente solo qualora occorrono, **le autorizzazioni** eventualmente obbligatorie ai sensi delle **normative di settore** in ragione del combinato disposto del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. a) e d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. (trattandosi di "impianto solare termico" realizzato in regime di "manutenzione straordinaria" e, quindi, rientrante, secondo il ns. parere, nella previsione normativa dell'art. 6, comma 2, lett. a) e d), del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).

- (9) L'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e l'art. 5, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dispongono in materia di **Autorizzazione Unica (AU)**, da doversi rilasciare dall'organo competente della Pubblica Amministrazione, secondo la vigente legislazione regionale approvata, a cui si rimanda. Si precisa che il rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) non è di competenza del Comune, ma della Regione o della Provincia delegata, secondo la vigente normativa regionale.

- (10) L' art. 7, comma 5, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 dispone che: *"5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6."* e, quindi, dispone, che detti impianti sono classificati quali interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in virtù del richiamo operato al citato art. 6, comma 2, lett. a) e all'art. 123, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante *"Testo unico dell'edilizia"*) e, quindi, possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9, lettere a) e b), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art.3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) occorre allegare** la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante *"Testo unico dell'edilizia"* e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* e, quindi, **occorre allegare**: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, **si deve allegare** alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, ovviamente solo qualora occorrono, **le autorizzazioni** eventualmente obbligatorie ai sensi delle **normative di settore** in ragione del combinato disposto del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (essendo assimilato ad un intervento di "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001).

- (11) Il punto 12.3, lett. b), del D.M. 10 settembre 2010 dispone che gli interventi riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto), non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto a), sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10 del D.M. 10 settembre 2010, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale (ai sensi dell'art. 123, comma 1, 2° periodo e dell'art. 6, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 380 del 2001); dicendo ciò, la norma assimila detti interventi, a tutti gli effetti, a opere di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** e, quindi, prevede che gli stessi possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9, lettere a) e b), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art.3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) occorre allegare** la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante *"Testo unico dell'edilizia"* e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* e, quindi, **occorre allegare**: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, **si deve allegare** alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, ovviamente solo qualora occorrono, **le autorizzazioni** eventualmente obbligatorie ai sensi delle **normative di settore** in ragione del combinato disposto del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (essendo assimilato ad un intervento di "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001).

- (12) L'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone che: *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica*

6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune".

Il punto 12.5, lett. a), del D.M. 10 settembre 2010 dispone che: "12.5. I seguenti interventi sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) **impianti eolici** aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008"; pertanto, detti interventi sono classificati quali interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 (sopra riportato) e del punto 11.9, lettera a), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che la suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** non è ammessa per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. modif., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; inoltre, qualora l'immobile non si trovi soggetto a tale vincolo di tutela, alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** qui indicata, non trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, ma di sola manutenzione ordinaria, non occorre allegare la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, non occorre allegare: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire).

Semberebbe, inoltre, che in questo caso (impianto eolico) non si deve allegare alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL)** le **autorizzazioni** eventualmente obbligatorie ai sensi delle **normative di settore** in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.5 del D.M. 10 settembre 2010 (in quanto non si tratta né di intervento di "manutenzione straordinaria" di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 e né di installazione di pannelli solari e fotovoltaici ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, ma di realizzazione di "impianto eolico" in regime di manutenzione ordinaria).

- (13) L' art. 11, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali ..... omissis ....."

Il punto 11.7 del D.M. 10 settembre 2010 precisa che "La locuzione «utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali» di cui all'articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il **regime di scambio sul posto**.

L'art. 123, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia", dispone che "1. ...omissis..... Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (N.d.R.: detto art. 1 include anche le fonti rinnovabili di energia), in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). ..... omissis ....."

Tutto ciò significa, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], che alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** occorre allegare la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b) e 12.5, del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, occorre allegare: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, si deve allegare alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, ovviamente solo qualora occorrono, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.5 del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (essendo assimilato ad un intervento di "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001).

- (14) Il punto 12.7, lett. a), del D.M. 10 settembre 2010 dispone che gli interventi riguardanti gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici (realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto), sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale (ai sensi dell'art. 123, comma 1, 2° periodo e dell'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001); dicendo ciò, la norma assimila detti interventi, a tutti gli effetti, a opere di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** e, quindi, prevede che gli stessi possono essere eseguiti sulla base di una preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** da redigere nel rispetto del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9, lettere a) e b), del D.M. 10 settembre 2010.

Tutto ciò significa che, in questo caso [trattandosi di interventi assimilati a tutti gli effetti alla "manutenzione straordinaria" di cui all'art.3, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001], alla preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** occorre allegare la documentazione prescritta dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante "Testo unico dell'edilizia" e dal punto 11.9, lettera b) e 12.7, del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, quindi, occorre allegare: i dati identificativi dell'impresa alla quale si affida la realizzazione dei lavori - la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (non occorre permesso di costruire); oltre a ciò, si deve allegare alla suddetta preventiva **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, ovviamente solo qualora occorrono, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore in ragione del combinato disposto dei punti 11.9, lettera a) e 12.7 del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (essendo assimilato ad un intervento di "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001).